



Servizio Bilancio



Documento n. 2 – 2021

Nota di lettura al disegno di legge n. 1099

Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della
Regione siciliana

XVII Legislatura – 26 ottobre 2021



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884 – mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	1099
Titolo	Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Bilancio
Relazione tecnica	Sì

Premessa

Il disegno di legge reca norme finalizzate all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle procedure concorsuali per le esigenze assunzionali del Corpo forestale della Regione, ai sensi della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16. Tali esigenze sono programmate nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 approvato con Delibera di Giunta n. 617 del 29 dicembre 2020.

Si segnala che il provvedimento risulta presentato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, pur avendo un contenuto sostanzialmente finanziario.

Effetti finanziari quantificati dal prospetto riepilogativo del disegno di legge

Si riporta, nella sottostante Tabella 1, una rappresentazione sintetica degli effetti finanziari del disegno di legge in esame, ed in particolare dell'articolo 1. Le maggiori spese derivanti dagli interventi previsti ammontano ad euro 3.000.000 per l'annualità 2021. Del medesimo importo sono le relative coperture finanziarie, a valere sulle disponibilità del capitolo 150001.

Tabella 1. Sintesi degli effetti finanziari del provvedimento

Interventi				
Maggiori spese				
Disposizione legislativa	Descrizione	2021	2022	2023
articolo 1, comma 1	Spese per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale (Missione 9, Programma 5, capitolo 150521)	3.000.000	-	-
Coperture				
Minori spese				
Disposizione legislativa	Descrizione	2021	2022	2023
articolo 1, comma 2	Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del Corpo forestale e presso il Dipartimento sviluppo rurale (Missione 5, Programma 9, capitolo 150001)	3.000.000	-	-

Fonte: relazione e prospetto riepilogativo degli effetti finanziari

Si esaminano di seguito le disposizioni degli articoli 1 e 2.

Articolo 1

L'Amministrazione stima una spesa unitaria di 30 euro a concorrente per l'espletamento delle procedure concorsuali necessarie alle esigenze assunzionali del Corpo forestale della Regione di cui alla citata legge regionale n. 16/2020. Tale stima include le spese per l'affidamento della procedura concorsuale ad una società specializzata nella selezione di personale e nella fornitura di servizi integrati per l'organizzazione di concorsi pubblici.

Presumendo un numero di partecipanti alle selezioni tra gli 80 e i 100 mila, è stimata una spesa totale di importo pari ad euro 3.000.000. Tale onere trova copertura a valere sul capitolo di bilancio relativo a "Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del Corpo forestale e presso il Dipartimento sviluppo rurale" (Missione 5, Programma 9, capitolo 150001).

Il capitolo presenta una disponibilità residua, come attestato dalla Ragioneria generale della Regione e come desumibile dal SIC, pari ad euro 5.078.115,10, che deriva in parte

da un minore fabbisogno finanziario determinato dalla collocazione in quiescenza di parte del personale del Corpo forestale.

Articolo 2

L'articolo contiene una sterilizzazione degli effetti finanziari, per l'esercizio 2021, di precedenti leggi in materia sul capitolo 150001 per complessivi euro 3.000.000. Il comma 1, infatti, riduce lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 29/2020, finalizzato all'esigenza di funzionalizzazione del Corpo forestale della Regione, per un importo pari ad euro 1.793.732. Il comma 2 riduce lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge regionale n. 16/2020, dedicato alle finalità assunzionali del Corpo forestale della Regione, per un importo pari ad euro 1.206.268.

Principali criticità del disegno di legge

Si evidenzia che il disegno di legge finanzia le procedure concorsuali previste dall'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2020, n. 29, impugnato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 9 febbraio 2021 "per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e violazione delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale".

Con riguardo alla copertura finanziaria del presente disegno di legge si rappresenta che, nell'impugnativa richiamata in premessa, è stata contestata l'inidoneità dell'utilizzo di risorse a valere sul capitolo 150001, in quanto relativo a spese obbligatorie non comprimibili, quali gli stipendi e le altre indennità del personale già in servizio.

Atteso che anche il provvedimento in esame trova copertura sul medesimo capitolo, si invita il Governo ad informare la Commissione su come stia procedendo in relazione al suddetto ricorso nonché a fornire tutti gli elementi necessari per superare il citato rilievo, evidenziando la sussistenza nel 2021 di disponibilità residue sulle richiamate spese obbligatorie tali da consentire il finanziamento delle procedure concorsuali, anche in relazione alle economie scaturenti dal collocamento di personale in quiescenza.

Si rammenta, altresì, per completezza di informazioni, che nella medesima impugnativa è stata, altresì, censurata l'assenza di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale per gli anni 2023 e successivi, pur trattandosi di un evidente onere obbligatorio a carattere permanente, in quanto riferito a contratti a tempo indeterminato. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione e la copertura dei suddetti oneri deve riguardare un

arco temporale di almeno dieci anni (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 18/2013, sentenza n. 26/2013 e sentenza n. 235/2020).

Si segnala, da ultimo, che l'Accordo tra lo Stato e la Regione siglato il 14 gennaio 2021 impegna la Regione, pena il venir meno del regime di ripiano pluriennale di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, ad adottare interventi di riduzione della spesa corrente attraverso provvedimenti legislativi o amministrativi tra i quali, alla lettera e) del punto 2 del suddetto Accordo, il contenimento delle dotazioni organiche.